

Decreto federale sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 2006² sulla cooperazione
con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2009³,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito quadro di 257 milioni di franchi per un periodo di cinque anni destinato al finanziamento del contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata.

Art. 2

I relativi accordi bilaterali con la Bulgaria e la Romania saranno firmati soltanto quando il Consiglio federale avrà acquisito la persuasione che i sistemi amministrativi e di controllo istituiti nei due Paesi per vigilare sull'uso economico delle risorse versate a titolo di contributo della Svizzera all'allargamento funzionino correttamente. Nell'attuazione di tale contributo gli uffici competenti della Confederazione terranno conto inoltre delle politiche di attribuzione e sorveglianza delle risorse applicate dall'Unione europea e dagli istituti finanziari internazionali.

Art. 3

¹ Per i costi di attuazione da parte svizzera è a disposizione il 5 per cento al massimo del credito quadro.

² Tramite il credito quadro sono finanziate anche le spese di personale temporaneo necessario all'attuazione alla centrale e sul posto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 974.1

³ FF 2009 4197

